

Statuto dell'associazione

Gruppo Genitori Alta Leventina

Definizione

Art.1 Il Gruppo Genitori Alta Leventina (GGAL) è un'associazione apartitica e aconfessionale ai sensi dell'art. 60 e ss del CCS con sede a Quinto e recapito presso il segretario.

Scopo

Art.2 Il GGAL si propone i seguenti scopi:

- Favorire l'incontro fra genitori per permettere uno scambio d'esperienze
- Agevolare il rapporto fra genitori, docenti e allievi delle scuole di ogni ordine e grado
- Favorire l'attività riservata a bambini dai 2 ai 4 anni (fino all'inizio della scuola dell'infanzia) seguiti da una persona qualificata. L'attività è rivolta ai bambini dell'alta Leventina e ai bambini dei soci non domiciliati in valle.
- Promuovere attività creative, ricreative e culturali.

Tali scopi sono perseguibili in particolare attraverso:

- Incontri regolari fra genitori
- Serate informative sui temi che li coinvolgono personalmente
- Contatti regolari con le scuole e collaborando con associazioni, enti o altri gruppi aventi gli scopi analoghi.

Soci

Art.3 Possono diventare soci del GGAL tutti i genitori dell'Alta Leventina con figli d'età inferiore ai 18 anni dietro versamento della tassa sociale.

Altre persone interessate non residenti in Alta Leventina e senza figli di età inferiore ai 18 anni possono far parte del GGAL dietro versamento della tassa sociale.

Strutture

Art.4 L'associazione è costituita da

- a) L'assemblea generale
- b) Il comitato esecutivo

Art.5 L'assemblea generale è formata da tutti i soci del GGAL e rappresenta l'organo decisionale dello stesso. Viene convocata per iscritto almeno una volta l'anno, di regola all'inizio dell'anno scolastico, con preavviso di 15 giorni. La convocazione deve contenere l'elenco delle trattande.

I compiti dell'assemblea sono i seguenti:

- Nominare annualmente il comitato esecutivo, i cui membri possono essere rieletti
- Nominare i revisori dei conti
- Pronunciarsi sull'operato del comitato
- Porre problemi, esprimere desideri e necessità che diverranno la base dell'operato del GGAL
- Esaminare ed approvare i conti
- Stabilire l'ammontare della tassa sociale
- Rivedere gli statuti

Art.6 Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento dal comitato, su richiesta scritta di almeno un quarto dei membri iscritti al GGAL. La richiesta deve contenere l'indicazione delle trattande.

Il comitato deve poi provvedere all'invio della convocazione entro sette giorni dalla richiesta.

Art.7 Le decisioni dell'assemblea sono prese dalla maggioranza relativa dei membri presenti e sono assunte dal GGAL.

Art.8 Il comitato esecutivo viene eletto dall'assemblea generale ed è composto da un minimo di 5 e da un massimo di 9 membri. Ogni Comune dell'Alta Leventina ha diritto ad almeno un rappresentante in comitato. Se non ci sono rappresentanti del Comune possono essere nominate in sostituzione altre persone degli altri Comuni. Se un Comune perde così la propria rappresentanza, alla prossima uscita di un membro di un Comune già rappresentato in comitato, avrà la precedenza per la nomina di un proprio rappresentante.

Alle riunioni di comitato possono partecipare con voto consultivo tutti i soci del GGAL (comitato aperto).

Il comitato nomina al suo interno un presidente, un segretario e un cassiere.

Il comitato rappresenta il GGAL verso l'esterno.

Le firme congiunte del presidente e di un altro membro del comitato vincolano il GGAL di fronte a terzi.

Art.9 I compiti del comitato sono i seguenti:

- Convocare e gestire le assemblee generali
- Elaborare e proporre all'assemblea un programma generale di attività
- Attuare e coordinare le attività decise dall'assemblea generale
- Rendere conto all'assemblea delle attività svolte
- Nominare eventuali commissioni

Il comitato può essere interpellato da un membro o da un genitore non membro che ne facesse richiesta e decide come dare seguito all'oggetto.

Art.10 In casi urgenti le decisioni possono essere prese dal comitato senza riunire l'assemblea generale. Queste decisioni devono essere ratificate all'assemblea successiva. Il comitato è autorizzato a prendere decisioni finanziarie con voto di maggioranza.

Art.11 Le commissioni hanno carattere consultivo e sono nominate pro tempore dal comitato per problemi specifici

Finanziamento

Art. 12 I fondi del GGAL sono costituiti dalle tasse sociali e da eventuali donazioni o contributi. I debiti dell'associazione sono garantiti soltanto dall'attivi sociale; ogni responsabilità individuale dei membri è esclusa.

Scioglimento

Art.13 Lo scioglimento del GGAL può essere deciso soltanto da un'assemblea straordinaria con questa unica trattanda all'ordine del giorno e alla presenza di almeno 2/3 dei soci iscritti.

Se il quorum non è raggiunto sarà convocata una seconda assemblea straordinaria entro il mese successivo: la decisione, in questo caso, è presa a maggioranza dei presenti.

Eventuali fondi dovranno rimanere depositati presso un istituto bancario per la durata di due anni. Trascorso questo termine i fondi saranno devoluti a enti o associazioni aventi scopi analoghi, altrimenti a opere di beneficenza.

Il presente statuto è stato riscritto dopo la modifica votata dall'assemblea il 30 maggio 2013.

Airola, 1 giugno 2014

La presidente

Alessia Pervangher

La segretaria

Anna Ciaranfi Zanetta